



ALLEGATO A)

COMUNE DI VIAREGGIO

Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi statali per morosità incolpevole

**IL DIRIGENTE
Settore Servizi Generali**

Visti:

- il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19/05/2014 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124" nel quale all'art. 2 viene definita la morosità incolpevole;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30/03/2016 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124" con il quale all'art. 4 è stato aumentato il dimensionamento del contributo fino a 12.000,00 euro e ulteriormente specificata la finalità del contributo;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 luglio 2021, con cui si conferma l'ampliamento della platea dei beneficiari del fondo anche a soggetti che, pur non essendo destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.
- il Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 19698 del 04/11/2021 avente ad oggetto "Fondo nazionale destinato agli inquilini incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 – Impegno e liquidazione risorse destinate ai comuni capoluogo e ad alta tensione abitativa ripartire tra le Regioni con decreto MIMS 30/07/2021".

In attuazione della propria determinazione dirigenziale n. 353 del 23/02/2022

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino all'esaurimento delle risorse assegnate, i soggetti in possesso dei requisiti sotto



elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a sanare la morosità relativa al pagamento del canone di locazione maturato a seguito di sopraggunte cause non prevedibili e riconducibili all'incolpevolezza come specificata nella vigente normativa.

Art. 1 – Requisiti e criteri per l'accesso ai contributi

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che al momento di pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza nel Comune di Viareggio;
- 2) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- 3) titolarità di contratto di locazione di edilizia privata di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; (D.M. 2016 art 3 lett c))
- 4) titolarità di un reddito ISE non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
- 5) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili, situati nella provincia di residenza, fruibili ed adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o in fase di esecuzione;
- 7) di trovarsi in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, intervenuta durante la validità del contratto – non oltre 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta – e dovuta ad una delle seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento;
 - b) accordi aziendali sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;



- e) cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
- 8) per i soggetti non destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, titolari di un regolare contratto di locazione, il contributo può essere erogato a condizione che siano residenti nell'alloggio da almeno un anno, da calcolare dalla data di presentazione della domanda, presentino autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Il contributo sarà pari alle mensilità non versate fino ad un massimo di 8.000,00 euro. La riduzione del reddito può esser certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle ultime dichiarazioni fiscali (D.M. 30/07/2021).

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini della presente disciplina per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio sei mesi prima della data di pubblicazione del presente bando.

Sono equiparate al nucleo familiare le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa" il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso secondo le disposizioni legislative in materia.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per effetti dell'art. 76 del D.P.R n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi, ne faccia uso è punito ai sensi



del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico, nel caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 4 – Termine di presentazione delle domande

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio online del Comune di Viareggio e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 5 – Modulistica, istruttoria delle domande, beneficiari

1. Le domande per accedere all'intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto dall'Ufficio Casa del Comune di Viareggio, in distribuzione presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Viareggio www.comune.viareggio.lu.it. Le domande debitamente compilate e sottoscritte, corredate da tutta la necessaria documentazione, dovranno essere consegnate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio nei giorni di apertura al pubblico o spedite a mezzo raccomandata A/R o PEC a comune.viareggio@postacert.toscana.it.
2. Il Responsabile del procedimento procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e procede all'ammissione o esclusione delle domande.
3. Il contributo viene erogato direttamente al locatore/proprietario, a seguito della sua dichiarazione di impegno, scritta sull'apposito modulo, ad estinguere o a differire, il provvedimento di sfratto. Nei casi di cui al precedente art. 1, comma 8, il contributo sarà erogato a condizione che il proprietario rinunci per scritto all'avvio delle procedure di sfratto per morosità accumulata fino alla data di erogazione del contributo.
4. Nel caso di stipula di un nuovo contratto (passaggio da casa a casa) il Comune provvederà affinché il contributo sia versato ad avvenuta consegna dell'immobile.

Art. 6 – Criteri di priorità

1. Nel caso in cui le somme a disposizione del Comune non fossero sufficienti a coprire totalmente il fabbisogno delle domande presentate in presenza della sussistenza dei



requisiti di ammissione al contributo, si procederà alla formulazione di un elenco graduato in base ai criteri di priorità così come stabilito dal D.M. 14/05/2014 ovvero:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia oltre ultrasettante;
- b) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore;
- c) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

Nel caso fosse necessario stabilire un ordine di priorità fra le domande si procederà secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

2. L'elenco formulato in base a tali criteri di priorità verrà approvato con atto dirigenziale e verrà utilizzato nei limiti dello stanziamento.

Art. 7 – Tipologia e ammontare del contributo

A) Contributo in caso di procedimento di sfratto con citazione per la convalida – “continuità di locazione”

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, sul quale pende un procedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida, potrà richiedere un contributo massimo pari a € 8.000,00 per sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario, a condizione che il proprietario rinunci all'esecuzione del provvedimento di rilascio e sottoscriva un nuovo contratto a canone concordato. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'estinzione del giudizio.

B) Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato ed in fase di esecuzione – “differimento dell'esecuzione dello sfratto”

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio ma non ancora eseguito, potrà chiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell'immobile che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio. Il contributo verrà erogato al



proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione in misura pari a:

- 1) 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per sei mesi e comunque nella misura massima di € 4000,00;
- 2) 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 6000,00.

Il contributo viene erogato al proprietario dell'immobile mediante rate trimestrali posticipate previa richiesta dello stesso che attesti di volta in volta la permanenza nell'immobile dell'inquilino.

C) Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato – “passaggio da casa in casa”

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, sul quale pende un procedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida, che abbia trovato un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio per cui venga sottoscritto un contratto di locazione a canone concordato, potrà richiedere un contributo nel limite massimo di € 12.000,00 di cui fino ad un massimo di tre mensilità per il deposito cauzionale necessario alla stipula del contratto e la somma restante per il pagamento del canone mensile di locazione. Il contributo verrà erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula di un nuovo contratto e comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto del provvedimento di sfratto.

D) Contributo in assenza di intimazione di sfratto e con autocertificazione del richiedente circa perdita reddito IRPEF superiore al 25%

L'inquilino, in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, residente nell'alloggio da almeno un anno, per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di intimazione di sfratto, potrà richiedere un contributo per sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario a condizione che presenti autocertificazione nella quale dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Il contributo sarà pari alle mensilità non versate fino ad un massimo di 8.000,00 euro. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle ultime dichiarazioni fiscali (D.M. 30/07/2021). Il contributo verrà corrisposto direttamente al proprietario dell'alloggio dietro espressa dichiarazione nella quale rinunci all'avvio



delle procedure di sfratto per morosità accumulata fino alla data di erogazione del contributo.

Art. 8 – Esclusione del contributo

Pena l'esclusione, le richieste dovranno essere sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal presente avviso. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione e di un documento di identità valido.

Sono altresì esclusi coloro che hanno già beneficiato di un contributo per morosità incolpevole per la capienza massima prevista dal precedente art. 7.

Il richiedente che ha beneficiato del contributo per morosità incolpevole di cui al precedente art. 7 lett. A) e D) non potrà accedere una seconda volta al beneficio adducendo il consolidarsi della già dichiarata diminuzione dei redditi.

Sono esclusi dal beneficio economico coloro che hanno ricevuto il contributo in conto affitto di cui alla L. 431/98 nello stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo per morosità incolpevole.

I contributi concessi per la morosità incolpevole non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (Decreto M.I.T 23 giugno 2020 art. 1 comma 3). A tal fine, l'Ufficio Casa, successivamente all'erogazione del contributo, comunica all'INPS il nominativo del beneficiario ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Art. 9 – Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

La concessione del contributo di cui all'art. 7 lettera A) – continuità della locazione – preclude l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa.

Art. 10 – Controlli

Saranno effettuati idonei controlli per la verifica delle autocertificazioni presentate e, nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il



contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concesso, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Art. 11 – Informativa in materia di dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati richiesti saranno trattati con strumenti manuali ed informatici e saranno utilizzati nell'ambito del procedimento relativo al presente avviso. La raccolta e il trattamento dei dati personali e sensibili (idonei a rivelare lo stato di salute) persegue fini istituzionali nel rispetto di norme di legge e regolamenti (art. 9 GDPR 679/2016). Il trattamento comprende l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali; il conferimento dei dati sensibili è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati personali potrà comportare l'annullamento del procedimento amministrativo. I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell'interessato. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viareggio. L'interessato ha il diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 12 – Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE
Settore Servizi Generali
Dr F. Petruzzi